

XI.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizione — Relazione sui titoli del Senatore Martinengo Leopardo e suo giuramento — Omaggi — Comunicazione di una lettera del Comitato esecutivo del primo tiro a segno nazionale — Seguito della discussione del progetto di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale — Nuove modificazioni al medesimo proposte dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro Guardasigilli — Adozione dei N. 2 e 3 dell'art. 2 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Alfieri sul N. 4, forniti dai Senatori Vacca e De Foresta — Proposta del Senatore Alfieri acconsentita dall'Ufficio Centrale — Approvazione del N. 4 colla proposta Alfieri — Aggiunta del Senatore Roncalli Francesco, combattuta dal Senatore Vacca — Reiezione dell'aggiunta Roncalli — Osservazioni dei Senatori De Foresta, Alfieri e Vacca sull'art. 3, modificato dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'art. 3 — Mozione del Senatore Coppola sull'art. 9, divenuto 4 — Osservazioni del Ministro Guardasigilli e dei Senatori Vacca e Lausi — Emendamento del Senatore Cambridge Digny, combattuto dal Senatore Roncalli Francesco — Approvazione dell'art. 9 divenuto 4 e dei successivi sino al 19 — Parole del Senatore Galvagno sull'art. 20, cui risponde il Senatore De Foresta — Approvazione di quest'articolo colla modificazione propositavi dal Senatore De Foresta — Soppressione dell'art. 21 — Rettificazione di un errore all'art. 22 — Osservazioni al riguardo del Senatore Coppola cui risponde il Senatore De Foresta — Appunto del Senatore Siotto Pintor, oppugnato dal Senatore Coppola — Adozione degli articoli 22 al 31 — Approvazione dell'art. 32 — Presentazione di due progetti di legge — Spiegazioni sull'art. 33 del Senatore Corsi, cui risponde il Senatore De Foresta — Approvazione degli art. 33 al 49 — Proposta di un articolo in sostituzione dell'art. 50 del Senatore Lausi — Dichiarazioni e modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale e dal Ministro Guardasigilli — Instanza del Senatore Galvagno combattuta dal Senatore De Foresta — Approvazione della prima parte dell'articolo Lausi — Reiezione della modificazione propositavi dall'Ufficio Centrale — Approvazione della seconda parte dell'articolo Lausi e degli articoli 51 e 52 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, e di Istruzione Pubblica, e più tardi interviene pure quello dei Lavori Pubblici.

Il Senatore segretario Bellelli legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore segretario Bellelli legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3300. I capi della carovana dei facchini di Manovella di Livorno (Toscana) ricorrono al Senato acciò nella legge relativa all'abolizione delle corporazioni privilegiate sia tenuto conto dei diritti da essi precedentemente acquisiti.

N. 3301. I capi della carovana dei facchini di Sacco

e dei pubblici misuratori di Livorno (Toscana), (Petizione identica alla precedente.)

RELAZIONE SUI TITOLI
DEL SENATORE MARTINENGO.

Presidente. La parola è al Senatore Paleocapa per la relazione sui titoli del signor Senatore Martinengo da Barco.

Senatore Paleocapa. Prego il Senato di permettermi di far leggere la relazione dal signor Senatore Casati.

Presidente. La parola è al signor Senatore Casati per la lettura della relazione del Senatore Paleocapa.

Senatore Casati (*legge*). Signori Senatori.

Fra i nuovi Senatori nominati da S. M. con De-

creto 24 maggio 1863 è il signor conte Leopardo Martinengo.

L'Ufficio IV esaminati, come n'ebbe l'incarico dalla Vostra Presidenza, i documenti statigli presentati, mi incaricò di riferirvi il risultato di codesto esame.

Il conte Leopardo Martinengo, nato in Brescia nel 1805, ha così raggiunta l'età di 58 anni.

La famiglia patrizia veneta a cui appartiene, erasi da lungbi anni tramutata a Venezia, dove il conte Leopardo, divenuto erede delle possessioni della ricca famiglia patrizia Michiel dalle Colonne, che si estinse nell'avo materno di lui, aveva fermato il suo domicilio e concentrati i suoi affari.

Ma quando la guerra del 1859 liberò la Lombardia, egli profitto della facoltà accordatagli dal trattato di Zurigo, e non indugiò a svincolarsi dalla sudditanza austriaca per venire a godere i diritti di libero cittadino italiano stabilendosi nel suo paese natio, dove ha conservato una parte dell'avito censo.

I documenti presentati all'Ufficio IV provano che da lunghissimi anni egli paga sui suoi possedimenti nella provincia di Brescia più di 3000 lire annue d'imposta prediale fondiaria, acceverata pure dal 10 per 0/0 della tassa di guerra.

Quando nel 1848 l'Assemblea popolare di Venezia deliberò la fusione delle provincie Venete col Regno Subalpino, il conte Leopardo Martinengo era uno dei membri di quel Governo, qualità che rispondeva a quella di Ministro segretario di Stato, e rimase in tale ufficio finchè, operata la fusione suddetta, il Governo della Venezia cessò i poteri ai Commissarii inviati dal Re.

Il conte Leopardo Martinengo per le cose suddette ha titolo di essere Senatore, sia come appartenente alla quinta categoria, sia come appartenente alla ~~ventesima~~ dell'art. 33 dello Statuto. Ond'è che l'Ufficio IV mi ha dato il gradito incarico di proporvi, o Signori, la convalidazione della di lui nomina.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette. Chi le approva voglia sorgere.

(Approvate.)

Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte Martinengo, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Arrivabene e Orso Serra, a volerlo introdurre nell'Aula.

(Introdotta il conte Martinengo da Barco nell'Aula, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor conte Leopardo Martinengo della prestazione del giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Chieti, di alcune copie degli *Atti di quel Consiglio provinciale della Sessione 1862;*

Il signor Francesco Saverio Sipari, di parecchi esemplari d'una sua *Lettera ai censuarii del Tavoliere;*

Il Deputato Antonio Salvagnoli Marchetti, delle sue *Osservazioni sull'opuscolo dell'ingegnere Giuseppe Mazzanti intorno alle conseguenze del rapporto ministeriale Busacca;*

Il signor Michele Baldacchini della sua *Storia Napoletana dell'anno 1617.*

Ricevo dal signor Presidente del Comitato esecutivo del primo Tiro Nazionale la seguente lettera:

« Eccellenza,

« Ho l'onore di pregare l'Eccellenza Vostra a nome del Comitato esecutivo del primo Tiro a segno Nazionale, e per mezzo suo, tutti gli onorevoli signori Senatori, d'intervenire alla distribuzione dei premi ai vincitori della gara, che ha luogo domenica 28 corrente alle ore 6 pomeridiane precise nel locale del Tiro presso il castello del Valentino.

« L'accesso al loggiato riservato al Parlamento è distinto colla lettera *P* e si trova a sinistra del grande Padiglione centrale.

« Pel Comitato
« D'ANGROGNA. »

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale.

Senatore **Vacca**, relatore. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Revel me l'ha domandata prima.

La parola è al Senatore Di Revel, dopo l'avrà il Senatore Vacca.

Senatore **Di Revel.** Rinunzio alla parola.

Presidente. Rinunziando alla parola il Senatore Di Revel, la parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Vacca**, relatore. A nome dell'Ufficio Centrale ho l'onore di sommettere al Senato, che dietro le divergenze sorte nell'ultima tornata intorno a questa legge, l'Ufficio Centrale stimò di adottare il partito di ritornare sui punti disputati, coll'intervento dell'onorevole Guardasigilli.

Dietro una lunga e ponderata discussione si è venuto ad accordi intorno a questi punti controversi, i quali accordi in parte hanno potuto riunire l'unanimità dell'Ufficio Centrale, ed in parte la maggioranza.

Queste modificazioni sono già note e comunicate agli onorevoli Senatori.

Presidente. Pregherei i signori Senatori di volersi

riportare esattamente al testo delle modificazioni ultime, stato stampato e distribuito questa mattina.

Siamo rimasti al N. 2 dell'art. 2, il quale è così concepito: « N. 2. Pel deposito necessario. »

Se non v'ha chi domandi la parola metto ai voti questo N. 3.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato.)

« N. 3. Pel rilascio giudizialmente ordinato di un fondo il cui proprietario o possessore fu spogliato per vie di fatto, per la restituzione dei frutti raccolti durante l'indebito possesso, e per il pagamento dei danni ed interessi, dopo che ne sarà seguita la liquidazione. »

Se non v'ha chi domandi la parola metto ai voti questo n. 3.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

I no. 4, 5, 6 e 7 secondo l'ultima variante dell'Ufficio Centrale consentita dal Ministro guardasigilli sono soppressi, e verrebbe sostituita la redazione seguente:

« Per la esibizione, consegna o restituzione di documenti, carte, danari, od oggetti contro chi li ebbe in proprio potere nello esercizio di pubbliche funzioni, o per giudiziale incarico. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Desidererei qualche maggiore spiegazione sopra questo numero, perchè mi pare molto vago comprendendosi in esso un'infinità di casi.

Senatore Vacca, relatore. Ricorderò al Senato che io il primo mossi il dubbio intorno alla convenienza di sostituire una redazione che pareva abbastanza vaga, e indeterminata alla specifica enunciazione dei casi ed ipotesi racchiuse in quest'art. 2 del progetto dell'Ufficio Centrale; ma quando si è riesaminata nel seno dell'Ufficio Centrale la convenienza di sostituire la nuova redazione all'antica, allora si è portato un esame minuto sulle quattro ipotesi racchiuse nei numeri 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, e adottando la redazione comprensiva che s'è sostituita all'enumerazione specifica di quei casi è paruto all'Ufficio d'accordo coll'onorevole ministro che tutti i casi e tutte le ipotesi vi fossero virtualmente comprese.

Ed invero quando noi abbiamo creduto di sostituire questa redazione « Per l'esibizione, consegna o restituzione di documenti, carte, danari od oggetti contro chi li ebbe in proprio potere nell'esercizio di pubbliche funzioni o per giudiziale incarico » egli è evidente, paragonando cotesta redazione comprensiva coi singoli casi enunciati nei numeri 4, 5, 6 e 7, che costesti casi vi stanno virtualmente compresi.

Di fatti al N. 4 si parla della restituzione del danaro pubblico a persona destinata a riceverlo, e questo lo troverete di certo nella redazione sostituita; « N. 5. Per l'esibizione delle cose depositate presso i consegnatari, commissari ed altri custodi; » e questo vi è anche più

ampiamente compreso, perchè se si potesse dubitare per la redazione del N. 5 che questi casi per avventura non ci fossero inclusi e si potesse dubitare del valore e dell'estensione della parola *consegnatari* se fosse da applicarsi ai soli consegnatari giudiziali, od anche ai consegnatari volontari, la generalità dei termini della nuova redazione si potrebbe dire che gli assorbe tutti, e quando ancora alcun dubbio potesse rimanere, questo dubbio sarà certamente abbandonato alla giudiziaria interpretazione, la quale colla scorta dei principii della materia ne farà la retta applicazione.

Così accade del N. 6 contro tutti gli ufficiali pubblici per la presentazione delle loro minute e per la spedizione degli atti agli aventi diritto, ed è chiaro che anche questo è compreso; e finalmente il N. 7 contro i notai, patrocinatori, segretari di tribunali ed uscieri per la restituzione di documenti ad essi affidati, e del denaro ricevuto per conto dei loro clienti in conseguenza delle loro funzioni.

Io confido che queste spiegazioni varranno a soddisfare il desiderio dell'onorevole signor Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Io non so veramente persuadermi della convenienza della redazione di quest'articolo, per cui in quanto alla sostanza mi rimetto a coloro che l'hanno redatto; ma ciò che mi conferma nel mio dubbio, si è appunto la diversa redazione che trovo nel Codice civile riguardo a questi casi, che qui si vogliono prevedere.

Almeno nel Codice civile è detto che l'arresto ha luogo contro tutti i pubblici ufficiali per la non presentazione delle loro minute, allorchè loro viene ordinata; così si vede che per questa presentazione vi deve essere un ordine di chi ha il diritto di emanarlo, non che per la spedizione delle copie degli atti agli aventi diritto.

Qui invece la disposizione è talmente generica, che chiunque potrà domandare la presentazione d'un titolo e si troverà passivo del comminato arresto chi non soddisfaccia alla domanda.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Senatore Alfieri. Bisogna ritenere che talora vi sono documenti dei quali non sempre si è tenuti a dare visione, od a fare la presentazione; e sarà ciò nulla meno lecito a chiunque di venire a domandare l'esibizione di siffatti documenti sotto pena di vedersi in caso diverso esposto al pericolo dell'arresto?

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Prima di tutto a dilucidazione del dubbio che moveva l'onorevole Senatore Alfieri, io ripeto la dichiarazione già fatta dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale.

L'Ufficio nella seduta privata di ieri, a voti unanimi ha creduto di poter sostituire la redazione che è stata

testè letta, ai diversi numeri del progetto dell'Ufficio stesso, perchè ha pensato che questa redazione comprendeva esattamente tutti i casi previsti nei detti numeri, e darà luogo a minori dubbii e contestazioni.

Ma, diceva l'onorevole Senatore Alfieri, nel Codice Albertino vedo che è sottoposto alla cattura personale colui, ad esempio, che non esibisce la minuta o la copia di un atto, quando gli è ciò ordinato; ciò non è ripetuto nella redazione proposta dall'Ufficio Centrale, quindi potrebbe avvenire che qualcheduno pretendesse esercitare l'arresto personale per ciò solo che non siasi aderito ad una sua richiesta che può essere ingiusta o capricciosa.

Io convengo che se le conseguenze della nuova redazione che propone l'Ufficio Centrale potessero essere queste, non dovrebbero essere approvate. Ma, signori, per allontanare questo timore basta riflettere che l'arresto personale non può essere esercitato che dopo una condanna passata in cosa giudicata e per l'esecuzione della medesima.

Credo di avere con queste osservazioni chiarito il dubbio eccitato dall'onorevole Senatore Alfieri, e spero che il Senato vorrà approvare l'articolo in discussione nei termini in cui è stato ora formulato dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, metterò ai voti la disposizione complessiva che ho letto e che....

Senatore Alfieri. Almeno si dica: della denegata esibizione....

Senatore De Foresta. Ripeto che l'arresto personale non essendo che un mezzo di coercizione per l'esecuzione della cosa giudicata, è evidente che non avrà luogo che allora quando si ricusi di obbedire alla medesima, sia che si tratti di esibizione di un atto o di altro precetto contemplato in questo articolo.

Tuttavia posto che si è elevato il dubbio, l'Ufficio Centrale non incontra difficoltà che per sovrabbondanza si aggiungano le parole *per la denegata*, proposte dal Senatore Alfieri.

Senatore Vacca, relatore. Per le denegate esibizioni....

Presidente. Per le denegate esibizioni, cioè al plurale?

Senatore De Foresta. Credo che sarebbe meglio che si lasciasse il numero singolare, onde si creda che per far luogo all'arresto personale, sia necessario il rifiuto dell'esibizione, dell'atto originale, del rilascio della copia.

Presidente. Io mi rimetto a quello che propone l'Ufficio Centrale; osservo solamente che essendovi poi una virgola dopo esibizione, potrebbe esservi dubbio che l'aggettivo *denegata* non si riferisse che alla esibizione; è un dubbio che sottopongo alla saviezza dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Foresta. Per togliere il dubbio a cui

accenna l'onorevole sig. Presidente potrebbe dirsi per *il diniego dell'esibizione*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Forse per rispondere esattamente a questo concetto, basterebbe scrivere l'articolo in questo senso:

« Per la consegna, restituzione, o diniegata esibizione. »

Presidente. L'Ufficio Centrale secondo l'ultima idea espressa dal Senatore De Foresta proporrebbe di dire: « per il diniego dell'esibizione, della consegna o restituzione di documenti, carte, danari, od oggetti contro chi li ebbe in proprio potere nell'esercizio di pubbliche funzioni o per giudiziale incarico. »

Questa è l'ultima redazione e non pare che sollevi più nessuna difficoltà. L'accetta il signor Senatore Alfieri?

Senatore Alfieri. Io mi rimetto.

Senatore Vacca, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca, relatore. Si fa da alcuni una osservazione sulla redazione dell'articolo della quale è bene anche tener conto, ivi si dice:

« Per il diniego della esibizione, della consegna o restituzione di documenti, di carte, danari od oggetti contro chi li ebbe in proprio potere, ecc. »

Ora alle parole contro *chi li ebbe*, si crederebbe più conveniente sostituire *chi li abbia*, perchè veramente pare che quest'obbligo non si potrebbe imporre che contro chi li abbia attualmente in suo potere.

Presidente. Intenderebbe di fare un'altra correzione?

Senatore Vacca, relatore. Sì.

Presidente. Abbia la bontà di scriverla, e di mandarla.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Se mi è lecito manifestare una mia opinione, preferirei che fosse detto: « pel diniego dell'ordinata esibizione, consegna o restituzione. »

Allora diventa chiaro da questo articolo stesso che c'è stato un giudizio.

Senatore De Foresta. L'Ufficio Centrale consente di buon grado a quest'aggiunta benchè non la reputi affatto necessaria.

Presidente. Dunque si dirà: « per il diniego di ordinata esibizione, consegna o restituzione di documenti, carte, danari od oggetti contro chi li abbia in proprio potere nell'esercizio di pubbliche funzioni o per giudiziale incarico. »

Chi approva questa disposizione, voglia sorgere.

(Approvata.)

Il numero 8 rimarrebbe soppresso.

Trattandosi di proposta di legge iniziata in Senato non è il caso di esperire il voto negativo.

Gli articoli 3 e 4 sarebbero soppressi alla unanimità e sostituiti dalla seguente redazione:

« I contabili verso lo Stato, le Provincie, i Comuni,

gli ospizi, ed altri pubblici stabilimenti, non che i loro agenti, e preposti per danaro, od oggetti di cui sieno dichiarati responsabili. »

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli.** Domando la parola ancora sull'articolo 2, perchè vorrei proporre un'altra aggiunta, e sarebbe questa:

« Contro i tutori, ed i curatori per i debiti da essi in qualunque modo contratti durante l'esercizio delle proprie funzioni verso i loro amministrati. »

Io credo che il Senato non avrà difficoltà ad ammettere tra i casi in cui si possa dar luogo all'arresto personale anche il presente, tanto se si riguardi alla maggiore facilità che possono avere i tutori e i curatori poco diligenti, o anche mal volenti, di pregiudicare i loro tutelati, quanto se si riguardi la posizione eccezionale che hanno i tutelati e i curatelati sia per propria impotenza, sia perchè non abbastanza assistiti dalla legge.

(Il Senatore **Roncalli** trasmette al banco della Presidenza la sua aggiunta.)

Presidente. Il signor Senatore **Roncalli** propone la seguente aggiunta all'articolo 2:

« Contro i tutori e i curatori per i debiti da essi in qualunque modo contratti durante l'esercizio delle proprie funzioni verso i loro amministrati. »

L'Ufficio Centrale che ne dice?

Senatore **Vacca, relatore.** Pregherei il signor Presidente d'interrogare il Senato se è appoggiata.

Presidente. Interrogo il Senato per vedere se è appoggiata l'aggiunta proposta dal signor Senatore **Roncalli** di cui ho dato lettura.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiata.)

Invito l'Ufficio Centrale a dare il suo avviso in proposito di quest'aggiunta.

Senatore **Vacca, relatore.** L'Ufficio Centrale non crede di poter aderire a quest'aggiunta, e le ragioni sono semplicissime.

La legge ha provveduto abbastanza alla buona gestione dei patrimoni pupillari.

La legge ha imposto sufficienti freni alle infedeltà del tutore, per modo che mai si è dubitato, e mai si è pensato d'imporre questa nuova maniera di gravanza, cioè la coazione personale.

Sotto questo rapporto adunque l'Ufficio Centrale non può accettare menomamente quell'aggiunta.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola metterò ai voti la nuova aggiunta proposta dal signor Senatore **Roncalli** che rileggerò. (V. sopra.)

Chi approva quest'aggiunta voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Ho già letto la disposizione che, a senso dell'ultima variante dell'Ufficio Centrale si sostituirebbe agli articoli 3 e 4.

Senatore **De Foresta.** Mi accorgo ora che è se-

guito in questo numero un errore di stampa che consiste nella trasposizione di una virgola dopo la parola *agenti*, che andava messa dopo la parola *preposti* per dividere questi dal concetto di danaro, ecc.

Senatore **Alfieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri.** Non so se ne siano successi due errori di stampa, perchè nello stampato distribuito si dice: « soppressi ad unanimità e sostituiti dalla seguente redazione: I contabili verso lo Stato ecc. »

Qui manca l'intestazione dell'articolo.

Presidente. S'intende la ripetizione: sono *soggetti all'arresto personale*.

Senatore **Vacca, relatore.** Sicuramente.

Presidente. Tuttavia è necessario si inserisca perchè l'articolo deve formar corpo da sè.

Rileggo la disposizione che deve sostituire, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, gli articoli 3 e 4: « Sono soggetti all'arresto personale: i contabili, ecc. (come sopra). »

Se non vi ha chi domandi la parola metto ai voti la disposizione che ho letto e che forma articolo complessivo.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

L'art. 5 rimarrebbe soppresso, e così pure gli articoli 6, 7, 8.

Il 1 numero dell'art. 9 sarebbe conservato all'unanimità.

I numeri 2 e 3 sarebbero soppressi.

Sarà bene per altro che ne dia lettura.

Art. 9.

« L'arresto personale potrà essere ordinato dal giudice, valutando le circostanze del fatto nei seguenti casi:

« 1. Contro i conduttori, o i coloni parziari, se al termine dell'affitto non rassegnino il bestiame dato loro a soccio, le sementi, i concimi, e gli istrumenti aratorii che siano stati loro affidati, salvo che provino che la mancanza di tali cose non derivi dal fatto loro. »

Senatore **Coppola.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Coppola.** Sarebbe questo il momento opportuno di discutere quell'emendamento che ebbi l'onore di rassegnare al Senato circa la divisione tra i casi dell'arresto personale e le altre disposizioni, per cui la legge comanda al giudice che la futura sentenza sia eseguita col mezzo dell'arresto personale, confida al giudice stesso la valutazione delle circostanze di fatto, e quindi è nella facoltà del magistrato di ammettere o rifiutare l'arresto personale oppure di moderarne gli effetti.

Allora l'illustre **Guardasigilli** sorse a dichiarare che questo miglioramento si sarebbe dovuto esaminare quando si sarebbe discusso l'art. 9.

Ecco ora il momento cui accennò l'onorevole **Guar-**

dasigilli, e prego il Senato ad occuparsi della mia proposta.

Ministro di Grazia e Giustizia. La distinzione a cui ha accennato l'onorevole Senatore Coppola, è un *re ipsa* perchè nei primi articoli è detto: *avrà luogo l'arresto personale*, ecc., e nell'art. 9 è detto invece: *l'arresto personale potrà essere ordinato dal Giudice*, ecc.

Se il Senato crede che si debba distinguere questa materia in due capi distinti, non ho difficoltà alcuna, ma mi pare superflua.

Senatore Vacca, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca, relatore. L'Ufficio Centrale crede di conservare la locuzione dell'articolo perchè è marcatissima la differenza tra il modo imperativo *avrà luogo* ed il facoltativo *potrà aver luogo valutando le circostanze del fatto*, per cui l'antitesi è così evidente che non abbisogna di ulteriore spiegazione.

Mi permetto di rettificare un'espressione nell'art. 9 deve dirsi « nel seguente caso, e non nei seguenti. »

Senatore Lauzi. Se io male non ricordo, il signor Senatore Coppola ha fatto una proposta in principio della discussione che poi si era riservato di portare al paragrafo 9 della quale non si è ora fatta menzione.

Mi pare che egli proponesse che l'arresto personale fosse esteso per il pagamento delle mercedi di fitto dei fondi rustici.

Siccome ora il Senatore Coppola si è limitato a ricordare in genere la proposta che aveva fatto allora e non ho udito nessuno toccare di quest'argomento, mi permetto di esprimere il desiderio che il Presidente voglia interpellare il Senatore Coppola, se quella è la proposta che intese fare, e se la mantiene.

Presidente. Il Senatore Coppola è pregato dal Senatore Lauzi di esporre la sua opinione in proposito.

Senatore Coppola. Io esposi questa modificazione nel sistema dell'arresto personale convenzionale, ma disgraziatamente fu reietto formalmente dopo una discussione abbastanza chiara; perciò mi pare non fosse qui il caso di farne parola.

Io teneva per fermo che l'arresto personale, in materia di locazione dei predii rustici, fosse necessario come un mezzo di agevolare l'agricoltura colla facilitazione dei contratti d'affittanza; ma la mia proposta fu, come dissi, reietta.

Senatore Lauzi. Sono lieto di queste spiegazioni, tanto più che nel provarle certamente non desiderava che il Senatore Coppola riproducesse quella sua prima proposta perchè sarei stato il primo a rigettarla.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta formale per promuovere una votazione rileggo l'art. 9.

(V. *infra*.)

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi permetta il Senato che io accenni uno scrupolo.

Qui si parla dell'arresto personale contro alcuni affittuari che non consegnassero le sementi, concimi e istrumenti aratorii.

In diverse provincie che conosco per pratica si usa molte volte di dare in consegna, in principio dell'affittanza, una certa quantità di concime e qualche volta quelle che si chiamano scorte morte ed anche delle sementi.

Ora il credito che al padrone del fondo risulta da queste cose, forma soggetto di ciò che chiamasi in Lombardia Bilancio, per il quale il perito che è incaricato della riconsegna, riduce a debito di denaro la parte di concime, istrumenti aratorii o granaglia che non venga riconsegnata.

Lo scrupolo che ho è questo: siccome si disse nella discussione antecedente che questo articolo è fatto in vantaggio dell'agricoltura, perchè precisamente non manchino quei concimi, quelle sementi, di cui è parola, temerei che anche contro quelli che a tenore del loro contratto pagassero il valore di concime o sementi che manchino, potesse ancora adottarsi quella misura di rigore.

Senatore De Foresta. L'Ufficio Centrale desidererebbe che l'onorevole preopinante concretasse la sua osservazione onde evitare ogni equivoco; intanto farò osservare che non conviene confondere la restituzione di cose che il colono o l'affittavolo ritiene e che appartengono al proprietario con quella in cui per qualunque siasi causa trovisi debitore verso del medesimo. Nel primo caso si può autorizzare l'arresto personale perchè il colono o fittavolo commette qualche cosa che s'avvicina al furto, ma nel secondo caso non vi è che un debito e si rientra nella proposta del Senatore Coppola e che l'onorevole Senatore Lauzi diceva sarebbe stato il primo a respingere.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Senatore De Foresta. E poichè ho la parola, mi permetta il Senato che spieghi il motivo che ha condotto l'Ufficio Centrale, almeno la maggioranza di esso, che è ora al banco, ad essere molto parco nelle disposizioni concernenti l'arresto personale in materia civile.

Egli ha creduto che questo mezzo di coercizione non sia più adattato ai nostri tempi, ai nostri costumi. Difatti chi si occupa anche per poco di studi statistici sa che anche nei paesi, dove la legge è molto severa in fatto d'arresto personale, in materia civile non è applicata.

Quindi se l'Ufficio Centrale nelle sue prime deliberazioni non ha creduto di seguirne fin d'ora il sistema proposto nel progetto ministeriale abolendo intieramente l'arresto personale nella materia civile, come si era anche proposto in un pregevole progetto di Codice già presentato al Senato, ha creduto di dover almeno restringerne per quanto possibile l'applicazione.

Ho creduto bene di dare queste spiegazioni onde si sappia il perchè si sono deperuati molti dei casi nei quali si era permesso l'arresto personale nel primo progetto dell'Ufficio Centrale stato ora modificato, e quale sia lo spirito da cui è informato lo stesso progetto.

Senatore Coppola. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta in primo luogo al Senatore Lauzi, in seguito al Senatore Coppola.

Senatore Lauzi. Sono stato veramente sfortunato nella esposizione del mio scrupolo perchè ho potuto far credere al Senatore De Foresta, che venissi a proporre un altro caso d'arresto, quand'io li vorrei tolti tutti, come aveva proposto il signor Guardasigilli. Io ho fatto anzi un'eccezione, ho manifestato uno scrupolo per timore che per la stretta lettera della legge si applichi l'arresto personale in un caso in cui io dico che non si dovrebbe applicare.

Mi sia permesso chiarire la mia idea. Io ho detto che temevo che quando materialmente non si riconsegnino i concimi, o gli istrumenti aratorii, o i grani consegnati, quantunque per convenzione tra l'affittuario ed il coltivatore si fosse previsto il caso di questa mancanza, e se ne sia computato il valore in danaro, pure l'arresto personale si possa applicare secondo la lettera della legge strettamente considerata.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Coppola.

Senatore Coppola. Io aveva chiesto la parola per chiarire un'omissione che era corsa nella discussione, non per altro.

Senatore Alfieri. Ho domandato la parola per chiarire la questione. Io credo che l'osservazione fatta dal Senatore Lauzi si riduca alla necessità che egli vedrebbe di aggiungere al paragrafo quale è proposto dall'Ufficio Centrale, dopo le parole *dell'affitto non rassegnino il bestiame, i concimi e gli istrumenti aratorii, ecc.*, queste altre: *o non ne abbiano pagato l'equivalente.*

Senatore Lauzi. Domando perdono.

Senatore Alfieri. Il Senatore Lauzi teme che vi sia doppia applicazione, cioè che uno paghi il prezzo di ciò che manca, e ciò non ostante si venga ad applicargli il rigore della legge.

Senatore Lauzi. Io temo che si possa pronunziare l'arresto contro uno che non consegna i concimi, ecc., quantunque paghi il valore giusta l'estimo fatto dal perito nella consegna. Del resto non faccio proposta veruna.

Senatore De Foresta. Quantunque l'onorevole Senatore Lauzi non faccia una proposta specifica, prego il Senato di permettermi di dargli una spiegazione.

Io posso accertare l'onorevole preopinante, che nel caso cui egli accenna mai si applicherebbe l'arresto personale; imperocchè questo mezzo di coercizione non può aver luogo che in forza di una sentenza, come è detto nella legge stessa. Ora io domando, se vi sarà mai un tribunale che condanni qualcheduno a pagare una cosa che sia certo che già abbia pagato, e a con-

segnare una cosa di cui il proprietario abbia già ricevuto il prezzo?

Io credo che queste spiegazioni basteranno per soddisfare il Senatore Lauzi, e che egli non insisterà perciò nella sua osservazione.

Presidente. Non domandandosi la parola.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Io vorrei proporre la soppressione delle parole *e i coloni parziari.*

Lo scopo della mia proposta è questo: nelle colonie parziarie il padrone che alla fine dei conti si trova creditore del colono, ha sempre la facoltà di impadronirsi della parte colonica del raccolto, la quale in generale o copre, od arriva a coprire la maggior parte del debito; quindi mi pare completamente inutile l'armare il padrone della facoltà di domandare l'arresto personale...

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Senatore Cambray Digny. Avvertirò di più, che quando il padrone è talmente avaro da volersi impadronire di tutta la parte del colono, il risultato è che mette una famiglia addirittura nel caso di non avere da mangiare, e mi parrebbe che la legge fosse un po' troppo dura, se a questo permettesse di aggiungere anche la domanda dell'arresto personale.

Per queste ragioni io domanderò all'Ufficio Centrale, che voglia acconsentire alla soppressione delle parole *ed i coloni parziari.*

Presidente. Il Senatore Roncalli ha la parola.

Senatore Roncalli F. Io vorrei credere che i paesi dai quali ha attinte le sue cognizioni l'onorevole preopinante, siano ben felici (*ilarità*); io invece ho la disgrazia di abitare paesi che lo sono molto meno, e non solo in moltissimi casi non vi sarebbe mezzo, col ritenere le derrate ai coloni parziari cessanti, di pagarsi del bestiame, utensili e specialmente bestiami esportati, ma in moltissimi casi, anzi nei più frequenti, la mala fede dei coloni parziari fa sì che si premuniscono prima del momento di finire la loro locazione coll'esportare e vendere i bestiami, onde io crederei che sarebbe dare incoraggiamento all'immoralità il togliere quest'aggiunta.

Siccome però io debbo confessare che non sono persuaso per nulla della bontà della legge, e che darò il mio voto contrario alla medesima, non insisto più oltre nemmeno in questa proposta, che non ho messa avanti salvo che per chiarire un fatto generale, astrazione fatta per quei paesi felicissimi nei quali abita il Senatore Cambray-Digny (*nuova ilarità*).

Presidente. Il Senatore Cambray-Digny propone di sopprimere le parole *e i coloni parziari*. Domando se questa proposta è appoggiata.

Chi appoggia la soppressione proposta dal Senatore Cambray-Digny, voglia sorgere.

Un Senatore. Ma sulla soppressione non si vota.

Presidente. Non si vota nella forma astratta, ma si deve votare per vedere se è appoggiata.

Chi appoggia la proposta del Senatore Cambray-Digny, voglia alzarsi.

(Non è appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo 9 nella conformità in cui l'ho letto, ristretto cioè al N. 1, colla sostituzione delle parole nel seguente caso a quelle di: nei seguenti casi.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Art. 10.

« L'arresto personale avrà luogo contro ogni commerciante condannato per debito commerciale.

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

Art. 11.

Qui occorre anche una nuova redazione dell'Ufficio Centrale che modifica in parte la precedente redazione.

« L'arresto personale potrà essere pronunciato secondo le circostanze anche contro i non commercianti per obbligazioni commerciali marittime o relative alla emissione, girata, o avallo di lettere di cambio, o di biglietti ad ordine, quando tali atti non siano riconosciuti semplici obbligazioni civili.

« L'arresto potrà parimenti essere pronunciato contro i non commercianti per qualsiasi altra obbligazione commerciale, quando esistono gravi indizi di frode, o siavi pericolo di fuga, o non di solvenza. »

Chi approva quest'articolo nella conformità teste letta, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 12.

« La sentenza di condanna dovrà determinare la durata della detenzione, che non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di due anni.

« Il Giudice nel fissarne la durata, valuterà le circostanze del fatto, ed il valore dell'obbligazione. »

(Approvato.)

Art. 13.

« È vietato l'arresto :

« 1. Per una somma principale minore di lire 300;

« 2. Contro i minori e le donne, salvochè per obbligazioni relative al commercio che esercitano;

« 3. Contro coloro che abbiano compiuto l'anno sessantesimo nono dell'età loro;

« 4. Contro gli eredi del debitore. »

(Approvato.)

Art. 14.

« L'arresto personale non sarà pronunciato contro il debitore a profitto :

« 1. Del coniuge;

« 2. Degli ascendenti e dei discendenti, dei fratelli e delle sorelle, degli affini nello stesso grado o degli zii e nipoti. »

(Approvato.)

Art. 15.

« In qualunque caso l'arresto personale non potrà mai eseguirsi simultaneamente contro il marito e la moglie per lo stesso debito.

« La moglie ne sarà esente quando il marito si sia obbligato in solido con essa. »

(Approvato.)

Art. 16.

« L'arresto personale non può essere ordinato per l'esecuzione delle sentenze pronunziate dagli arbitri contro persone non commercianti. »

(Approvato.)

Art. 17.

« Il debitore che avrà subito l'arresto personale non potrà più essere arrestato o ritenuto per debiti contratti prima del suo arresto ed esigibili al tempo del suo rilascio, salvochè per tali debiti siavi luogo ad un arresto più lungo di quello che avrà già sofferto, del quale però gli sarà tenuto conto nel computare il tempo della durata del nuovo arresto. »

(Approvato.)

Art. 18.

« L'arresto personale dovrà essere ordinato con la stessa sentenza che pronuncia la condanna. »

(Approvato.)

CAPO II.

Dell'esecuzione dell'arresto.

Art. 19.

« Non potrà eseguirsi l'arresto personale se non in forza di una sentenza passata in cosa giudicata. »

Come avverte il Senato secondo l'ultima redazione dell'Ufficio Centrale, rimangono soppresse le parole: o della quale sia stata ordinata espressamente l'esecuzione provvisoria quanto all'arresto.

Se non vi è osservazione, l'articolo 19 s'intenderà concepito secondo l'ultima redazione dell'Ufficio Centrale.

Chi lo approva così modificato voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 20.

« L'arresto personale deve essere preceduto dalla notificazione della sentenza che lo ha pronunziato, e dal precetto ossia comando di pagare intimato al debitore, nelle forme stabilite dalle leggi di procedura civile, con diffidamento che non pagando fra 5 giorni l'importo del debito coi suoi accessori e colle spese, si procederà al di lui arresto. »

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Pregherei l'Ufficio Centrale di dirmi se debbono riceversi in senso assoluto le parole: *con diffidamento che non pagando fra cinque giorni*. Se il creditore volesse darne dieci sarebbe padrone? Mi pare che se la legge sta così ne nasce una nullità dell'atto di comando...

Senatore Stara. Maggior termine; tanto meglio pel debitore.

Senatore De Foresta. Se ho bene inteso l'onorevole preopinante, egli desidera sapere se vi sarebbe ancora luogo all'arresto personale ove il debitore pagasse non nel termine di giorni cinque ma in quello di giorni dieci. La risposta è facile: tanto meglio per il debitore; avrà un termine più lungo.

Presidente. Il Senatore Galvagno ne fa oggetto di particolare proposta?

Senatore Galvagno. Niente affatto.

Senatore De Foresta. Forse si potrebbe tranquillare l'animo dell'onorevole Senatore dicendo: « in un termine non minore di giorni cinque. »

L'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà a che si facesse questa modificazione. Se poi il creditore vorrà darne 10, 15, 20 tanto meglio per il debitore.

Presidente. Rileggo l'articolo prima di metterlo ai voti. (Vedi sopra).

Lo metto ai voti, chi lo approva sorga.

(Approvato.)

L'articolo 21 secondo l'ultimo avviso dell'Ufficio Centrale sarebbe soppresso, epperò passiamo all' art. 22.

Art. 22.

« L'arresto sarà eseguito da un usciere munito di mandato speciale del creditore istante.

« L'usciera dovrà inoltre essere assistito da due testimoni che siano cittadini o residenti nello Stato, di sesso maschile, maggiori d'età, non congiunti ed affini delle parti o dell'usciera, sino al quarto grado inclusivamente, nè addetti al loro servizio.

« I testimoni saranno richiesti dall'usciera, essi avranno diritto ad un'indennità che sarà fissata dal giudice di mandamento, ma non potranno recusare, senza giusto motivo, la loro assistenza, sotto pena di un'amenda di lire 10 che sarà applicata dallo stesso giudice di mandamento. »

Senatore Vacca, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca, relatore. Bisognerebbe emendare un errore materiale di stampa.

Nel secondo alinea è detto:

« L'usciera dovrà inoltre essere assistito da due testimoni che siano cittadini e residenti nello Stato, ecc. » -- Devesi dire: o residenti: la congiuntiva va cambiata in disgiuntiva.

Senatore Coppola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Coppola. In qual maniera anche lo straniero potrebbe esser testimone? Mi parrebbe che debba esser sempre un cittadino italiano; perchè se si toglie l'*e* e si sostituisce l'*o* ne può venire la conseguenza che può essere testimone anche uno straniero residente nello Stato Italiano.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. È verissimo ciò che dice l'onorevole Senatore Coppola che, correggendo l'errore di stampa che si era commesso in questo articolo, anche i non cittadini italiani potranno essere testimoni per gli arresti di cui trattasi, purchè siano residenti nello Stato. E questo è veramente il concetto del Ministero e dell'Ufficio Centrale. Ma questo concetto è conforme a tutte le leggi che governano questa materia, ed ha il suo fondamento nella convenienza di facilitare all'usciera il mezzo di trovare i testimoni e di non obbligarlo ad indagare la cittadinanza della persona che richiedesse per testificare quest'atto, la qual cosa potrebbe sovente essere anche causa di nullità.

Presidente. Non essendovi fatto oggetto di una proposta speciale l'osservazione del Senatore Coppola...

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Vorrei la soppressione di questa indennità. I testimoni che vengono ai dibattimenti nel luogo di residenza non sono pagati; e perchè si avranno a pagar questi?

Senatore Coppola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Coppola. Vi è una differenza fra i testimoni nei giudizi penali, che sono obbligati per effetto del consorzio civile a prestarsi all'opera di chiarire la verità dei fatti. Ma l'arresto personale in materia civile è tutto interesse della parte, cosicchè se la parte non paga, il testimone è in diritto di non andare al giudizio.

Presidente. Il signor Senatore Siotto-Pintor fa oggetto di una proposta formale l'idea di soppressione da lui espressa?

Senatore Siotto-Pintor. No, signor Presidente.

Presidente. Allora non essendovi proposta formale di soppressione porrò ai voti l'articolo 22 colle due variazioni, di sostituzione dell'*o* all'*e*, e del cambiamento della parola *liquidata* in quella di *fissata*.

Chi approva sorga.

(Approvato.)

Art. 23.

« L'arresto non può essere eseguito:

« 1. Nelle ore in cui non è permesso agli uscieri di fare gli atti del proprio ministero;

« 2. Nei giorni di festa;

« 3. Nei luoghi destinati al culto durante le funzioni religiose;

« 4. Nei luoghi delle adunanze di pubbliche autorità, durante il tempo di tali adunanze;

« 5. Nei casi in cui il debitore, trovandosi sotto le armi, adempie ad un servizio comandato;

« 6. Nella casa di abitazione del debitore, od in qualsiasi altra casa, senza speciale permissione in iscritto del giudice del mandamento in cui si deve procedere all'arresto. »

(Approvato.)

Art. 24.

« Non potrà parimenti l'arresto essere eseguito quando il debitore, chiamato a deporre come testimonia avanti un'Autorità giudiziaria, si troverà munito di un salvo-condotto. »

« Il salvo-condotto sarà concesso dal Presidente della Corte o del Tribunale avanti cui il debitore è chiamato a deporre; se egli è chiamato a deporre avanti un solo giudice, ancorchè connesso, il salvo-condotto sarà accordato da questo. »

« Nel salvo-condotto ne sarà stabilita la durata che non dovrà eccedere il tempo necessario per l'andata, l'esame ed il ritorno. »

« Tale provvedimento potrà essere rilasciato dal Presidente o Giudice, ancorchè non sia assistito dal cancelliere o segretario. »

(Approvato.)

Art. 25.

« Se il debitore arrestato chiede di essere sentito prima che venga tradotto nel luogo d'arresto, l'usciera lo condurrà senza dilazione al Presidente del Tribunale del circondario, in cui è seguito l'arresto, ove il debito ecceda le lire mille, ed ove non ecceda lo condurrà al giudice di mandamento in cui si trova; il Presidente o Giudice provvederà sull'istanza verbale di esso debitore a termini di ragione. »

« Se il Presidente o Giudice non si trovasse nel luogo delle udienze, il debitore sarà condotto in casa del medesimo. »

« Il provvedimento del Presidente o Giudice sarà scritto nel processo verbale indicato nell'art. 20, e sarà immediatamente eseguito. »

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Non credo che sia necessario di notare che forse converrà cambiare il numero dell'articolo cui si accenna: invece del numero 20 sarà un altro numero.

Presidente. Quanto al numero si correggeranno le differenze: ora stiamo a quanto è stampato; tutte le corrispondenze saranno messe d'accordo colla serie dei numeri degli articoli della nuova redazione.

Se altri non domanda la parola, metto ai voti l'articolo 25.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 26.

« L'usciera che richiesto dal debitore arrestato ricusi di condurlo al Presidente o Giudice, incorrerà in una pena pecuniaria non minore di lire 300, nè maggiore di lire 1000 oltre il risarcimento dei danni. »

(Approvato.)

Art. 27.

« Se il debitore non domanda di essere sentito, o se il Presidente o Giudice ordina che l'arresto abbia effetto, il debitore sarà condotto al luogo che nel Comune è destinato per l'arresto, e, in mancanza di tal luogo nello stesso Comune, a quello del Comune più vicino. »

« Il luogo destinato all'arresto dei debitori sarà separato da quello in cui si trovano i detenuti per reati, e i debitori potranno darsi ad ogni occupazione che non sia incompatibile col regime carcerario. »

« L'usciera e chiunque conduca, riceva o ritenga il debitore in luogo di detenzione, che non sia a ciò legalmente destinato, sarà punito come reo di detenzione illegale. »

(Approvato.)

Art. 28.

« L'usciera farà constare dell'arresto e della consegna del debitore al custode da processo verbale, il quale deve contenere: »

« 1. L'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, del luogo in cui è stato il medesimo; »

« 2. Il nome, cognome e la residenza del creditore, a la sua elezione di domicilio, a termini delle leggi di procedura civile, nel luogo in cui il debitore è detenuto, quando lo stesso creditore non vi risieda; »

« 3. Il nome, cognome e la residenza del debitore arrestato; »

« 4. La data della sentenza che ha autorizzato l'arresto e la data della spedizione di essa in forma esecutiva a norma delle leggi di procedura civile, con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che l'ha proferita e della somma per cui si procede; »

« 5. La data del precetto, ossia comando di pagare intimato al debitore; »

« 6. La data del mandato speciale richiesto dall'art. 13, coll'indicazione del notaio che lo ha ricevuto od autenticato; »

« 7. La data della permissione concessa dal giudice, nel caso indicato al numero 6 dell'art. 15; »

« 8. La menzione del deposito della somma da anticiparsi per gli alimenti a termini dell'art. 23; »

« 9. Il nome e cognome del custode a cui si consegna il debitore arrestato; »

« 10. Il nome e cognome, l'età, la condizione e la residenza dei testimoni intervenuti; »

« 11. Il nome e cognome dell'usciera, coll'indicazione dell'autorità giudiziaria cui è addetto. »

(Approvato.)

Art. 29.

« Una copia del processo verbale sarà rimessa al debitore ed un'altra al custode, e tanto l'originale quanto le copie del medesimo saranno sottoscritte dall'usciero, dal custode e dai testimoni; ove i testimoni non possano sottoscrivere ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

« La firma del custode apposta al processo verbale servirà di ricevuta del deposito per gli alimenti.

« La copia del processo verbale rimessa al custode, terrà luogo di atto di consegna del debitore. »

(Approvato.)

Art. 30.

« L'usciero che consegna l'arrestato al custode, deve presentargli la copia in forma esecutiva della sentenza che ha ordinato l'arresto; la sentenza sarà per intero trascritta in apposito registro dal custode, il quale inserirà pure nello stesso registro la copia del processo verbale rimessagli a norma dell'articolo precedente. »

(Approvato.)

Art. 31.

« Il creditore è obbligato ad anticipare la spesa degli alimenti del debitore per lo spazio di trenta giorni, e per più periodi successivi di trenta giorni ciascuno.

« La somma da anticiparsi per gli alimenti sarà determinata dai regolamenti, e consegnata al custode. »

(Approvato.)

Art. 32.

« Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno osservate sotto pena di nullità. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Prego gli onorevoli miei colleghi di voler perdonare la mia poca intelligenza, ma io non so rendermi ragione sufficiente delle conseguenze di questo articolo.

Questo capo annovera una serie di formalità da compiersi; poi l'ultima disposizione di esso dice che le disposizioni suddette saranno osservate sotto pena di nullità.

Quale sarà la conseguenza di questo articolo?

Che il carcerato non sia stato carcerato?

Senatore **Vacca**, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**, *relatore*. Si può rispondere facilmente al dubbio elevato dall'onorevole Senatore Alfieri. L'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge a pena di nullità, importa che laddove si fosse in questo caso, competerebbe al debitore il diritto di far dichiarare la nullità dell'arresto....

Senatore **Alfieri**, *interrompendo*. Se il custode non avrà doverosamente ricopiata la consegna, l'arresto sarà tenuto per nullo?

Senatore **De Foresta**. Io mi limito a rispondere al-

l'onorevole Senatore Alfieri, che l'arresto personale è cosa molto rigorosa, trattandosi della privazione della libertà dei cittadini, e che quindi la legge volle circondarla delle più grandi formalità e provvedere all'adempimento delle medesime, comminando la pena della nullità dell'arresto ove non sieno tutte puntualmente eseguite.

Presidente. Se non vi è altra osservazione in proposito, porrò ai voti l'articolo 32.

(Approvato.)

Si farà un istante d'interruzione per dare la parola al sig. Ministro della Guerra.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI
DI LEGGE.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, l'uno sulle competenze dei tribunali Militari per i reati di renitenza alla leva; il secondo, per alcune modificazioni che sono urgenti al Codice penale militare, sia per viste economiche, sia per altri inconvenienti da rimediarsi ed ai quali sarebbe bene riparare.

Prego il Senato di prendere in considerazione questi due progetti di legge con qualche sollecitudine perchè sarebbe necessario che fossero discussi ed approvati in questo e nell'altro ramo del Parlamento prima che sia prorogata la Sessione.

Presidente. Do atto al signor Ministro della guerra della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

Certamente il Senato si adoprerà colla solita sua sollecitudine onde secondare la richiesta di sollecitazione fatta dall'onorevolissimo Ministro della guerra.

CAPO III.

*Della ritenzione del debitore in arresto
sull'istanza di altri creditori.*

Art. 33.

« Il debitore può essere ritenuto in arresto, sull'istanza di un altro creditore, in forza di un'altra sentenza di condanna.

« La ritenzione può altresì aver luogo, quando il debitore si trovi in carcere per reato, ed in tal caso l'arresto comincerà col giorno, in cui sarà scontata la pena del reato. »

Senatore **Corsi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Corsi**. Nell'ultimo alinea è detto così:

« La ritenzione può altresì aver luogo, quando il debitore si trovi in carcere per reato, ed in tal caso l'arresto comincerà col giorno, in cui sarà scontata la pena del reato. »

Vorrei che l'Ufficio Centrale dichiarasse se intende che quello che si trova nella carcere per reato sarà trasferito nella carcere della mala paga.

Senatore **Vacca**. Non vi può essere argomento di dubbio.

Senatore **Corsi**. Desidero che sia pure ben dichiarato nel nostro resoconto, che il Senato l'intese in questo senso, cioè che l'arrestato sarà trasferito nelle carceri di mala paga.

Senatore **Vacca**, *relatore*. L'Ufficio Centrale ritiene questa dichiarazione.

Senatore **De Foresta**. Per tranquillare il Senatore **Corsi** dichiaro non esservi dubbio, che il debitore, scontata la pena alla quale fu già condannato, sarà trasferito nel luogo destinato per l'arresto personale dei debitori.

Senatore **Corsi**. Ringrazio il Senatore **De Foresta** che abbia voluto tranquillizzarmi: io lo era già: bisogna tranquillare quelli che devono applicare la legge.

Presidente. Se non vi ha osservazione in contrario metterò ai voti l'art. 33.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Art. 34.

« Per la ritenzione del debitore si osserveranno le formalità stabilite nel precedente capo per l'arresto, sotto pena di nullità.

« L'Uffiziale incaricato procederà però a questo atto senza bisogno dell'assistenza dei testimoni, ed il nuovo instante è dispensato dal deposito per gli alimenti, ove questo deposito sia già fatto da altro creditore.

« Qualora il debitore si trovi in carcere per reato, basterà che il deposito anzidetto sia fatto prima che sia scontata la pena del reato. »

(Approvato.)

Art. 35.

« Chi insta la ritenzione è tenuto verso il creditore, che ha fatto procedere all'arresto, a contribuire in parte eguale agli alimenti del debitore.

« Cessando però la causa del precedente arresto, il nuovo instante dovrà consegnare per intero gli alimenti a termini dell'articolo 23.

« Le somme depositate per gli alimenti non possono essere ritirate dal deponente, se non con diffidamento preventivo di dieci giorni agli altri creditori, a cui istanza il debitore fu ritenuto. »

Senatore **Vacca**, *relatore*. Al primo alinea conviene supplire con una diversa dizione.

In vece di dire, *Chi insta la ritenzione*; si deve dire, *Chi fa istanza per la ritenzione*.

Presidente. Se non si domanda la parola sull'articolo 35 si porrà ai voti colla modificazione di redazione che il Senato ha intesa.

Cbi lo approva si alzi.

(Approvato.)

CAPO IV.

Del rilascio del debitore.

Art. 36.

« Il rilascio del debitore sarà ordinato:

« 1. Per la nullità dell'arresto;

« 2. Per il pagamento del debito;

« 3. Per il consenso dei creditori;

« 4. Per l'età del debitore;

« 5. Per la scadenza del termine;

« 6. Per mancanza dell'anticipazione degli alimenti

« 7. Negli altri casi determinati dalla legge. »

(Approvato.)

Art. 37.

« La domanda di nullità dell'arresto, che sia fondata sopra ragioni di merito, sarà sottoposta in via sommaria dinanzi l'autorità giudiziaria, a cui spetta di conoscere dell'esecuzione della sentenza in conformità delle leggi di procedura civile.

« Se la detta domanda è fondata sull'inosservanza delle formalità stabilite per l'arresto, la medesima sarà proposta altresì in via sommaria dinanzi al Tribunale del circondario in cui il debitore si trova arrestato. »

(Approvato.)

Art. 38.

« Se l'arresto è dichiarato nullo, il creditore o l'uscieri può essere condannato al risarcimento dei danni. »

(Approvato.)

Art. 39.

« La nullità dell'arresto, qualunque sia la causa per cui viene pronunziata, non produce la nullità della ritenzione instata da altro creditore a termini degli articoli 25 e 26. »

(Approvato.)

Art. 40.

« Il debitore, quando l'arresto è dichiarato nullo, non può essere nuovamente arrestato per lo stesso debito, se non decorsi cinque giorni dopo il rilascio. »

(Approvato.)

Art. 41.

« Il debitore sarà posto in libertà, quando venga eseguito a mani del custode il pagamento di tutti i debiti, in capitale, interessi e spese, pei quali trovasi esso arrestato o ritenuto.

« Se le somme consegnate al custode non sono ritirate dai creditori nel termine di quindici giorni, il custode dovrà farne il versamento nella Cassa dei Depositi giudiziari. »

(Approvato.)

Art. 42.

« Il debitore sarà posto in libertà, ove consentano i creditori, ad istanza dei quali egli trovasi arrestato o ritenuto.

» Si farà constare di tale consenso da atto ricevuto da notaio, o mediante dichiarazione fatta nel Registro di cui è cenno nell'articolo 22. »

(Approvato.)

Art. 43.

« Il debitore sarà altresì rilasciato, giustificando, colla presentazione dell'atto di nascita, o con qualsiasi altro atto, da cui consti legalmente della sua età, che egli è entrato nell'anno settantesimo. »

Osservo all'Ufficio Centrale che si è adoperata una doppia locuzione.

Nell'art. 43 è indicato che abbiano compiuto l'anno sessantesimo nono dell'età loro, e qui si dice nell'anno settantesimo.

Senatore **Vacca**, *Relatore*. Si può conservare la stessa locuzione dell'art. 43.

Presidente. Allora si dirà che abbia compiuto l'anno sessantesimo nono. Rileggo l'art. 43 per metterlo ai voti colla variante di redazione testè indicata. (*V. sopra*.)

Chi approva l'articolo testè letto voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 44.

« Egli sarà parimenti rilasciato colla scadenza del termine fissato al suo arresto. »

(Approvato.)

Art. 45.

« Se allo spirare del periodo per cui furono anticipati gli alimenti, non ne sarà fatta una nuova anticipazione per un periodo successivo in conformità dell'articolo 23, il debitore sarà posto in libertà, e non potrà più essere arrestato per lo stesso debito. »

(Approvato.)

Art. 46.

« La domanda di liberazione nei casi indicati dai cinque articoli precedenti sarà sottoscritta dal debitore arrestato e vidimata dal custode.

» Se il debitore non sa o non può scrivere, basterà che in calce della domanda sia certificata dal custode la verità dei fatti accennati negli articoli 33 e 37.

» Saranno uniti alla domanda i documenti richiesti dagli articoli 34 e 35.

» La liberazione sarà ordinata dal presidente del tribunale del circondario, in cui il debitore si trova in arresto. »

(Approvato.)

Art. 47.

« L'Appello dalle sentenze proferite sopra domande relative alla nullità dell'arresto, ed al rilascio del debitore, dovrà proporsi entro quindici giorni dalla notificazione delle medesime.

» Le sentenze, che pronunziano la nullità dell'arresto,

ed il rilascio del debitore possono, anche d'ufficio, essere dichiarate esecutive non ostante appello. »

(Approvato.)

Art. 48.

« Le sentenze contumaciali proferite in tale materia non saranno soggette ad opposizione. »

(Approvato.)

CAPO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 49.

« Le facoltà conferite dalla presente legge ai tribunali di circondario, ai presidenti di essi, ai giudici di mandamento ed agli uscieri, spetteranno, nelle Provincie Toscane, rispettivamente ai tribunali di prima istanza, ai presidenti di essi, ai pretori ed ai cursori.

» Tali facoltà sono però conferite a' pretori nel solo caso, in cui il debito, che fa luogo all'arresto, non ecceda la somma, per cui i medesimi sono competenti a pronunziare in materia contenziosa. »

(Approvato.)

Art. 50.

« I debitori condannati all'arresto personale al giorno in cui andrà in osservanza la presente legge, avranno diritto di godere delle esenzioni stabilite negli articoli 5, 6 e 7, quantunque già si trovassero in arresto.

» Essi avranno inoltre diritto di godere del beneficio dei termini fissati nell'art. 42, i quali si computeranno dal giorno del seguito arresto. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Inerendo a un desiderio espresso nella prima seduta in cui si discusse la presente legge dall'Ufficio Centrale, io mi era fatto dovere nel giorno di sabato di presentare all'Ufficio Centrale stesso un emendamento che intendeva proporre a quest'articolo 42 ora 50 del nuovo progetto. Vedendo dal foglietto, oggi distribuito, che l'esame del progetto non ha progredito sino a questo articolo vorrei cavare da questo fatto due concetti per me egualmente sconfortanti; cioè, o che l'Ufficio Centrale non ha trovato degno d'esame il mio emendamento, o che avendolo esaminato non ha creduto di farne caso e di approvarlo.

Malgrado ciò io non ristarò dal farne soggetto di proposta al Senato.

È inutile ch'io dica come ai miei occhi l'arresto personale è una grande esorbitanza; è inutile che io ripeta come ho applaudito al progetto originario che lo aboliva nelle materie civili; ma osservo solamente, confortato anche dalle parole pronunziate dall'egregio Senatore De Foresta in questo giorno, come lo stesso Ufficio Centrale che ha creduto ancora una dolorosa necessità di conservare in alcuni casi l'arresto personale, abbia però dichiarato che lo riconosceva caso

gravissimo e perciò cercava appunto di limitarlo al minor numero di casi possibile.

Premesso questo concetto, che è radicale della mia proposizione e quando io leggo nell'articolo 1 di questa legge che l'arresto personale in materia civile non può avere luogo se non nei casi e nelle forme determinate dalla legge, io non so farmi persuaso che sia possibile di eseguire arresti in materia civile in casi e con forme non ammesse da questa stessa legge dal giorno in cui essa andrà in esecuzione, per cui se non diffidassi, come giustamente diffidar devo della mia opinione, crederei quasi inutile la proposta del mio emendamento. Voglio dire che qualunque arresto anche già accordato da competente autorità prima della attivazione della legge non potesse aver luogo, per servirmi della frase dell'articolo 1, dopo la pubblicazione di questa legge, se non nei casi e nelle forme in essa prescritti.

Ad ogni modo il testo dell'articolo 50, che riproduce l'articolo 42 del progetto originario dell'Ufficio Centrale mi mette in grave dubbio che questo concetto non sia stato partecipato dai componenti l'Ufficio Centrale per cui io leggerò il mio emendamento, e dopo le poche cose dette non mi dilungherò in una discussione già tanto protratta a farne una più ampia dimostrazione.

Per quei Senatori che entrano nel mio concetto, e vorrei anche dire nel mio sentimento, la cosa non ha d'uopo di ulteriori spiegazioni; per quelli, che il mio concetto e sentimento non dividono, temo che qualunque mio mezzo di giustificazione sarebbe inutile, per cui non fo che dar lettura dell'articolo che io sostituirei al 50.

« Nessun arresto personale accordato prima del giorno » in cui andrà in vigore la presente legge potrà essere » eseguito se non nei casi e nelle forme in questa de- » terminati. Ai debitori già arrestati sono applicabili » tutti i benefici della legge medesima. »

Io mi limiterò a dire una sola cosa.

Voi avete trovato incomportabile che uno possa essere arrestato in forza d'una convenzione colla quale si assoggettasse all'arresto; trovate incomportabile che uno sia arrestato se non per una sentenza passata in giudicato e che pronunci espressamente l'arresto. Ora se non si adotta il mio emendamento, all'indomani dell'attuazione di questa legge, dopo un anno, dopo dieci, dopo venti sarebbe possibile di mettere in esecuzione un decreto accordato prima, che non avesse altro fondamento che la convinzione fosse stato rilasciato nel caso in cui vi fosse tuttavia giudizio pendente, come può in alcune provincie accadere.

Io raccomando per conseguenza questa mia proposta alla benignità del Senato.

Senatore Vacca, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Vacca, *Relatore*. Il Senato vedrà come tanto

il progetto ministeriale come quello modificato dell'Ufficio Centrale avevano reso pieno omaggio ai principii regolatori della materia intorno alle disposizioni transitorie, e ricordando gli ovvii principii di diritto, che cioè le leggi che interessano l'ordine pubblico, che governano il procedimento giudiziario sono leggi che colpiscono le cose nello stato in cui le trovano senza vizio di retroattività, colla scorta di questi principii si formolava l'articolo 42 del progetto ministeriale, ritenuto nell'articolo 50 dell'Ufficio Centrale nel quale è contemplata l'ipotesi di debitori civili che si trovano già incarcerati. A costoro si fa comune lo stesso beneficio, la stessa esenzione prescritta dalla legge e la stessa abbreviazione del termine della durata dell'arresto.

Ma l'emendamento o l'aggiunta che propone il Senatore Lauzi, pare che intenda a contemplare un altro caso, quello cioè di debitori i quali si trovano vincolati da un contratto che abbia stipulato l'arresto convenzionale sotto l'impero di quella legislazione che consecutiva l'arresto personale, ed egli domandava se non erro...

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Senatore Vacca, *Relatore*... che si facessero comuni anche questi benefici ai debitori contro i quali sta la forza di un patto consentito dalla legge anteriore.

Io credo che egli non male si apponga e che questi stessi principii debbono trovar applicazione anche nell'ipotesi che egli figura, cioè a quelli che si trovano nel caso di un arresto stabilito sotto l'ombra di leggi che lo permettevano; e questo tanto per i principii di sopra ricordati, cioè che una legge di ordine pubblico, una legge di procedimento giudiziario senza vizio di retroattività s'impadronisce delle cose nello stato in cui si trovano, come ancora perchè trattandosi di leggi che toccano la libertà personale, a queste leggi si è dato sempre la più lata interpretazione; e qui vuoi ricordare che in Francia tanto nella prima riforma del 32, quanto nelle altre si diede la più larga applicazione alle disposizioni transitorie.

In conseguenza io credo che laddove l'emendamento si formulasse nei termini che andranno meglio considerati e che potessero ben rendere questo concetto, l'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà di accettarlo.

Presidente. Prima di dare la parola al Senatore Lauzi rileggerò il suo emendamento.

Intende che venga per aggiunta come ha indicato il signor Relatore?

Senatore Lauzi. In sostituzione.

Presidente. Il signor Senatore Lauzi propone che in sostituzione dell'art. 50 che riproduce l'art. 42 del primitivo progetto ministeriale, si ponga il seguente articolo:

« Nessun arresto personale accordato prima del giorno in cui andrà in vigore la presente legge potrà essere eseguito se non nei casi e nelle forme in questa determinati. Ai debitori già arrestati sono applicabili tutti i benefici della legge medesima. »

Interrogo il Senato se appoggia questo emendamento, o per meglio dire questa riforma dell'articolo.

Chi l'appoggia si alzi.

(Appoggiato.)

Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io accetto perfettamente la dichiarazione di principii che ha fatto l'onorevole Senatore Vacca, che la legge lascia le cose come le trova; ed è appunto perciò che io lascio in prigione chi c'è, ma non vi faccio mettere chi non c'è. L'ha detto in altro senso, ma io lo prendo in senso materiale; questa volta faccio il materialone.

Si, la legge lascia le cose come sono; intendo con ciò che per quelli che hanno già subito in effetto lo arresto legalmente pronunciato, legalmente eseguito, mi rassegnerò a lasciarveli, salvo il beneficio dei termini e dell'età, come è stato progettato nell'articolo, al quale nulla ho tolto come vede il Senato.

Ma in quanto a quelli che non erano ancora stati arrestati, e li trova in libertà, li lascia in libertà giacchè io non voglio a mio senso che dopo l'attuazione della legge sia arrestato uno se non nei modi e nelle forme che la legge prescrive.

Non ci sarà già un'amnistia generale, ma saranno tutti i debitori condannati già, e non arrestati, i quali (ne saranno molti) resteranno liberi. In qualunque caso, tutti quelli che avranno avuto sentenza d'arresto per titoli che questa legge conosce atti a produrre questi effetti, potranno essere egualmente arrestati; ma tutti quelli che hanno subito una condanna per titoli che la legge adesso respinge, io desidero che siano anche ora respinti; per la qual cosa mantengo l'emendamento, solo esprimendo un desiderio, senza volere oltrepassare i debiti limiti, di sentire anche il parere del sig. Guardasigilli.

È una preghiera e nulla più.

Presidente. La parola è al signor Senatore Vacca, dopo l'avrà il sig. Senatore De Foresta.

Senatore **Vacca**, *Relatore*. Io voleva spiegare il mio concetto; poichè mi pare che il Senatore Lauzi vi abbia dato una interpretazione inesatta.

Io annunziava un principio generale di diritto. Io diceva che le leggi che toccano l'ordine pubblico, o il procedimento s'impadroniscono delle cose allo stato in cui si trovano; e questo per dedurre una conseguenza favorevole al suo assunto; per dedurre cioè che queste leggi appunto perchè toccano l'ordine pubblico imperano su tutti i casi, sui futuri, come sui passati e pendenti, poichè il caso figurato dal preopinante l'è precisamente da riguardare come caso pendente che aspetta un fatto compitore, e si riattacca pertanto a modo di esecuzione evidentemente governato dalla legge nuova.

Sotto questo rapporto adunque ricordando un principio di diritto ho creduto, che ben si potesse accogliere il concetto del suo emendamento.

Senatore **De Foresta**. Avevo domandato la parola

per pregare l'onorevolissimo sig. Presidente di dare una nuova lettura dell'emendamento proposto dal Senatore Lauzi.

Presidente. Rileggo l'articolo del Senatore Lauzi. (V. sopra.)

Senatore **De Foresta**. Ora che ho inteso nuovamente la lettura di questo emendamento, mi pare che l'Ufficio Centrale possa accettarlo con una leggera modificazione, cioè che si dica nella seconda parte che il debitore già carcerato potrà profittare dei benefici della nuova legge quanto alla durata dell'arresto.

Presidente. Restringerebbe la disposizione dell'alinea con queste parole: « Quanto alla durata del termine? »

Senatore **Lauzi**. Accetto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Poichè l'onorevole Senatore Lauzi ha chiesto la mia opinione su questo punto particolare, io dichiaro volentieri che essa è conforme alle sue idee e a quelle manifestate dallo Ufficio Centrale. Effettivamente pareva contenuto il concetto dell'onorevole Senatore Lauzi nell'articolo 42. Quando ci è stata una condanna di arresto non ancora eseguito, è chiaro ch'essa dev'essere regolata dalla legge che andrà in vigore. Quando l'arresto è già compiuto, l'arrestato potrà profittare dei benefici di questa nuova legge.

Poichè ho la parola esprimerò i miei concetti generali al Senato.

Veggio che alcuni vorrebbero che la legge fosse più indulgente, altri che fosse più rigorosa. Da questa disparità di opinioni io prendo buon animo ad augurarmi che la legge sia mantenuta in quella via mezzana, che, senza offesa dei principii, corrisponde sino ad un certo punto alle esigenze della società ed ai casi urgenti, che richiamano tutta la sollecitudine del potere legislativo per le disuguaglianze che vi sono nelle diverse parti del Regno intorno a queste leggi.

Presidente. Accetta il signor Senatore Lauzi la limitazione che suggerisce l'Ufficio Centrale, vale a dire che sono applicabili i benefici della legge medesima ai debitori arrestati quanto alla durata del termine?

Senatore **De Foresta**. Converrebbe tralasciare le parole del termine.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta questa sostituzione?

Senatore **Vacca**, *Relatore*. Sì.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Galvagno**. Parmi di dedurre dalla discussione seguita, che coloro i quali al tempo della promulgazione della legge presente in forza di convenzione fossero già carcerati, continuerebbero a rimanere in carcere fino alla scadenza del termine.

Pare a me che una convenzione che la legge più non ammette, non possa più essere efficace (e questa è una convenzione che ha efficacia di giorno in giorno

a misura che il debitore sta in arresto) che non dovrebbe più aver forza dal momento che la legge non dà più ad un cittadino questo mezzo di esecuzione contro un altro cittadino per l'avvenire e non possa più quell'esecuzione essere proseguita dal momento in cui viene promulgata una legge la quale dichiara nulla ed insequibile la convenzione che era stata la sola causa di quell'arresto.

Quindi mi pare che debba ammettersi l'emendamento proposto dal signor Senatore Lauzi nella sua pienezza, cioè anche senza le parole: *quanto al termine*, e che perciò tutti i carcerati dal momento della pubblicazione della legge debbano godere del beneficio di essa.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. L'Ufficio Centrale per quei principii di diritto pubblico cui accennavano il signor Senatore Lauzi ed il signor Relatore dell'Ufficio Centrale, ha aderito a che le disposizioni più miti di questa legge si estendessero anche a quelli che fossero già in arresto all'epoca della pubblicazione della nuova legge, per quanto concerne la durata dell'arresto medesimo; ma non si potrebbe andare più oltre senza dar effetto retroattivo alla legge medesima.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Senatore De Foresta. Certamente il desiderio manifestato dall'onorevole Senatore Galvagno è più generoso, ma sarebbe lesivo dei diritti acquistati e delle massime sempre seguitate in questa materia. Quindi io credo che non possa accettarsi la seconda parte dell'emendamento del Senatore Lauzi se non è limitata nel modo che ho indicato.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Domando accusa al signor Senatore De Foresta; il mio non è un desiderio dettato solo da sentimento di generosità, è un desiderio di voler conformare la legge ai principii razionali di legislazione. Io non so capire come colui che è in carcere per una causa che cessa e che non deve più riprodursi, debba ancora stare in carcere. Quindi io dico, che nello stesso modo che per una semplice stipulazione un creditore poteva esigere l'arresto del suo debitore, dopo la pubblicazione della legge, io sostengo che il creditore non ha più diritto di tenere in carcere il debitore.

Io credo che, in questo caso, militano gli stessi principii che militerebbero nella materia penale.

Ora, io domando, se un fatto è cancellato dal novero dei delitti, il cittadino condannato per quel fatto che prima era delitto, e poscia ha cessato di esserlo dovrà continuare a scontare la pena, o non avrà invece diritto all'immediata sua liberazione?

Non si potrebbe muovere un razionale dubbio a questo riguardo.

La soluzione dev'essere la stessa.

La detenzione vietata deve immediatamente cessare.

Quindi io credo che i principii razionali di legislazione esigono che sia dal Senato accettata, ed io spero che esso vorrà accettare l'intera proposta del Senatore Lauzi.

Presidente. Ne fa oggetto di una proposta?

Senatore Galvagno. Riprendo l'emendamento tal quale era proposto dal signor Senatore Lauzi.

Presidente. Converrà allora dividere la prima dalla seconda parte dell'articolo.

Se non c'è osservazione in contrario terrò questo ordine: metterò ai voti la prima parte poi l'alinea e quindi l'aggiunta.

Siccome l'onorevole Galvagno fa osservare che sarebbe contrario, secondo la sua opinione, a' principii razionali di legislazione se si mantenesse l'ultima limitazione quanto alla durata, credo (se il Senato ha un'altra idea la si seguirà) sia il caso di distinguere come dissi, la votazione in tre parti. La prima parte, quindi l'alinea proposto dal signor Senatore Lauzi e finalmente la limitazione quanto alla durata che è stata suggerita dall'Ufficio Centrale.

Senatore Lauzi (*interrompendo*). Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Farò solamente osservare che sarebbe forse più conveniente mettere in secondo luogo in votazione la *limitazione della durata*, perchè poi l'alinea o con queste parole o senza potrebbe essere messo ai voti, mentre potrebbe darsi che l'alinea già votato dovesse subire ulteriori variazioni.

Presidente. Metteremo la prima parte ai voti, poi l'alinea, e poi la limitazione del tempo considerandola come emendamento, e finalmente l'altra parte. Leggo la prima parte dell'emendamento quale fu proposto dal Senatore Lauzi e accettato dall'Ufficio Centrale. « Nessun arresto personale accordato prima del giorno in cui andrà in vigore la presente legge, potrà essere eseguito se non nei casi e nelle forme in questa determinati ».

Chi approva questa prima parte, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Quanto all'ultima parte, vale a dire quella che formerrebbe alinea, secondo la redazione, accettata dal preopinante e dall'Ufficio Centrale « ai debitori già arrestati sono applicabili solamente i benefici della legge medesima quanto alla durata », metto ai voti queste parole *quanto alla durata*, che sono parole limitative della disposizione precedente.

Chi approva questa disposizione limitativa, si alzi.

(Non è approvata.)

Ora metto ai voti l'alinea come stava nella primiera relazione.

Chi approva quest'alinea, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo nella conformità testè letta.

Chi l'approva s'alzi.

(Approvato.)

Senatore **Martinengo**. Domando la controprova.

Presidente. L'articolo è già approvato, ma nullameno lo desidero che non si lasci mai nulla di dubbio.

Rileggo ancora l'alinea concepito in questi termini:

« Ai debitori già arrestati sono applicabili tutti i benefici della legge medesima. »

Chi non assente al surriferito alinea, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Vede adunque l'onorevole Senatore che era pienamente e veramente approvato.

Art. 51.

« Nulla è innovato alle disposizioni relative all'arresto preventivo del debitore fallito, salvochè tale arresto non potrà mai eccedere lo spazio di un anno. »

(Approvato.)

Art. 52.

« La presente legge andrà in vigore nel giorno... »

Credo che sia necessario indicare il giorno in cui debba andare in vigore. Una legge non puossi lasciare incerta; deve essere espressa l'epoca che andrà in vigore...

Il signor Ministro Guardasigilli propone che si dica:

« La presente legge andrà in vigore dopo un mese dalla sua promulgazione. »

Senatore **De Foresta**. Dopo la sua pubblicazione

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Presidente. Scusi; debbo prima finire di leggere l'articolo.

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Decreti Reali per le altre disposizioni necessarie a coordinare, nelle diverse provincie del Regno, la presente legge colle disposizioni legislative, che cessano, e con quelle che rimangono in vigore in ciascuna provincia. »

Prima di mettere ai voti questo articolo, prego il Senato a voler fissare l'ordine del giorno per domani.

Io credo sia indispensabile, che domani si porti in discussione il bilancio passivo dello Stato.

Ogni ritardo sarebbe nocivo in vista, massime, che, com'è noto a tutti i signori Senatori, il Governo non ha esercizio provvisorio dei bilanci in genere fuorchè

a tutto il mese di giugno: ma siccome questa discussione e la semplice lettura ed enunciazione di tutto che ha riferenza ai bilanci potrà protrarsi a lungo, ed il tempo stringe, propongo al Senato di radunarsi al tocco preciso.

L'ufficio di presidenza sarà al seggio al tocco preciso: si farà l'appello nominale, se occorrerà, e si indicheranno nella *Gazzetta Ufficiale* i nomi degli assenti.

È tempo quant'altro mai che i Senatori facciano atto di presenza, tanto più, che possono sorgere discussioni alle quali è necessario, che dia anche autorità ed importanza il numero dei Senatori.

Se non c'è osservazione in contrario ritengo il Senato per assente a che domani al tocco vi sia adunanza pubblica per la discussione del progetto di bilancio passivo.

Avverto i signori relatori dei progetti di legge che hanno tratto ai bilanci, e che non sono ancora stati portati in discussione che è indispensabile si discutano e si votino prima che si venga alla votazione finale del Bilancio. Dunque è urgente che gli Uffici Centrali che non hanno ancora compiute queste relazioni, lo facciano tra domani e domani l'altro, giacchè non si può oltre ritardare.

Credo che tutti i signori relatori degli Uffici Centrali faranno opera perchè non s'incagli la votazione definitiva del bilancio.

Prencessa questa avvertenza e ritenuto l'ordine per domani rileggo l'articolo 44 coll'aggiunta delle parole: *dopo un mese dalla sua promulgazione*, per metterlo ai voti (*Vedi sopra*.)

Chi approva quest'ultimo articolo voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	89
Favorevoli	50
Contrari	39.

Il Senato approva.

Il Senato è convocato per domani al tocco preciso in adunanza pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)